

4. Le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dalla normativa vigente.

5. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.

ART.13 - PARI OPPORTUNITÀ

1. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.

3. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della giunta, prevedendo che almeno uno dei componenti eletti sia individuato di genere diverso da quello degli altri. **In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. A parità di voti, inoltre, si ha riguardo prima al genere, favorendo il genere con meno rappresentanti nell'organo appena rinnovato; si procede, in subordine, alla votazione di ballottaggio.**

4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendente, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi

ART. 14 - REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Regolamento disciplina, in particolare:

a) i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;

b) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;

c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari.

ART. 15 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE